

---

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO**

**SOGLIA COMUNITARIA DI:**

*Fornitura di servizi postali*

# - PARTE AMMINISTRATIVA -

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 7 – Durata del contratto.....	10
Art. 8 – Importo del contratto.....	11
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	12
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	14
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	14
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	14
Art. 13 bis - Riconoscimento dell'anticipazione nei contratti pubblici del PNRR e del PNC...	17
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	17
Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR.....	17
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	17
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	18
Art. 17 – Subappalto.....	18
Art. 17 bis – Subappalto e obblighi specifici del PNRR.....	22
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	22
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto .....	22
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	24
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	28
Art. 21 bis – Clausola sul personale (per appalti sul PNRR).....	29
Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere).....	29
Art. 22 – Sicurezza.....	30
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	30
[Eventuale:].....	31
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	31
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	31
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	32
Art. 28 – Penali.....	34
Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR.....	35
[Eventuale:].....	36
Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore.....	37
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	38
Art. 30 – Recesso.....	39

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	39
o in alternativa - se previsto il CCT.....	39
Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT.....	39
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	40
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	43
Art. 34 – Spese contrattuali.....	44
Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC.....	45
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	45
Art. 37 – Norma di chiusura.....	46

---

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi postali (posta ordinaria, raccomandata, piego di libri, posta ibrida) allo scopo della gestione della corrispondenza in uscita dal Comune di Rovereto verso i soggetti esterni, inclusa l’informatizzazione dei processi postali.

2. L’appalto è composta da un unico lotto

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso la sede del Comune di Rovereto unicamente per la parte di consegna all’appaltatore della corrispondenza.

2. L’Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

- a) prelievo e recapito della corrispondenza cartacea in uscita affidata dall’Amministrazione;
- b) produzione e recapito di corrispondenza prodotta in digitale dall’Amministrazione;
- c) Servizio di posta ordinaria o invii altrimenti denominati, compresi i piego libri, con caratteristiche di confezionamento non inferiori al servizio postale universale per tale tipologia di prodotti;
- d) Servizio di posta raccomandata e raccomandata con avviso di ricevimento con caratteristiche di confezionamento e certificazione non inferiori al servizio postale universale per tale tipologia di prodotti;
- e) i servizi aggiuntivi Posta4 Online Estero e/o Posta Raccomandata Online Estero, qualora indicati dall’Appaltatore nella “scheda offerta tecnica”, con caratteristiche di confezionamento e certificazione non inferiori al servizio postale universale per tale tipologia di prodotti.

3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Operatore economico è tenuto a ottemperare a quanto previsto nella parte tecnica del presente capitolato.
5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
6. L'Operatore economico è tenuto a rispettare la normativa di settore, con particolare riguardo alle disposizioni connesse al regime giuridico della licenza individuale per i servizi postali.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. Per quanto concerne gli obblighi in campo alla stazione appaltante si veda quanto previsto nella parte tecnica.

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
  - b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

i) delibera n. 384/17/CONS, "Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all'infrastruttura di Poste Italiane";

l) Delibera n. 353/12/CONS, "Avvio del procedimento istruttorio concernente la valutazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale" e relativi allegati.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.4) dichiarazione dell'appaltatore di possesso dei titoli abilitativi per l'esecuzione di servizi postali oggetto del presente appalto e in particolare il possesso della licenza individuale postale;
- a.5) L'offerta tecnica dell'Operatore economico.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il contratto ha durata di anni 4 (QUATTRO) dall'avvio in effettivo del servizio.

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. L'importo dell'appalto è stabilito in euro 148.000,00 oltre oneri di legge.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

3. L'appalto è a misura pertanto l'importo a base d'asta è considerato come stima rispetto le attuali necessità dell'ente. Tale importo è puramente indicativo, soggetto a ribasso e non vincola l'Amministrazione in alcun modo a garantire tali livelli di spesa nei confronti del fornitore, salvo per quanto effettivamente fornito e correttamente fatturato.

#### **Art. 8 bis – Revisione prezzi**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto – trascorsi 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso - si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023

### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, salvo verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto e del DURC.

3. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Comune di Rovereto, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

7. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

9. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

10. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

11. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate

rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, in considerazione del fatto che:

a) Non si configura come subappalto l'utilizzo da parte dell'Aggiudicatario

di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti.

- b) Non è considerata subappalto la postalizzazione effettuata tramite rete dell'Aggiudicatario del servizio universale come indicato dalla Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022 .
- c) Non viene altresì considerata subappalto ai sensi della determinazione sopra citata l'affidamento ad altri partners stranieri della corrispondenza internazionale.

NON è ammesso il subappalto.

2. Gli accordi sottoscritti dall'appaltatore con terzi per la gestione della corrispondenza internazionale non costituiscono subappalto, rappresentando l'unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale.

3. L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Omissis**

### **Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

Non è previsto l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.P. 2/2016, in quanto non è possibile circoscrivere singole risorse umane esclusivamente dedicate al recapito della posta nel Comune di Rovereto. Per sua natura, infatti, il servizio non ha personale specificamente assegnato al contratto, senza contare che il numero limitato di persone assunte non consente di dedicare una risorsa svantaggiata esclusivamente al recapito postale, il quale, peraltro, richiede lo svolgimento di un'attività in autonomia, alla guida di un mezzo, senza la possibilità di prevedere alcun tutoraggio o affiancamento fisico .

### **Art. 22 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

### **Art. 24 – Omissis**

### **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a

conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo il documento "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" che verrà consegnato in sede di stipula e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

#### **Art. 26 – omissis**

#### **Art. 27 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 28 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni, limitatamente ai servizi oggetto del presente capitolato – compresi gli eventuali servizi aggiuntivi indicati dall'Appaltatore nella "scheda offerta tecnica" - vengono applicate le modalità di contestazione e le penali, i rimborsi, gli indennizzi ed i ristori così come previsto dalla "Carta della qualità" in vigore ai sensi dell'art. 14 del d.l. 22 luglio 1999, n. 261.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta,

avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione

### **Art. 29 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'avvio in effettivo del servizio oggetto del contratto come stabilito all'art. 10;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3. E' facoltà dell'Appaltante la risoluzione del contratto nel caso di mancato raggiungimento di uno o più degli obiettivi di qualità previsti dalla carta dei servizi in vigore ai sensi dell'art. 14 del d.l. 22 luglio 1999, n. 261, relativamente ai servizi oggetto del presente appalto.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

### **Art. 30 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 31 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione

appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto.”.

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

### **Art. 33 – Obblighi in materia di legalità**

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione approvata dal Comune di Rovereto con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 2 maggio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.comune.rovereto.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-programmazione-e-rendicontazione/PIAO-2023-2025>

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione approvata dal Comune di Rovereto con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 2 maggio 2023 resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link sopraindicato.

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 34 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 35 - omissis**

### **Art. 36 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Rovereto che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa amministrazione nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 20.12.22 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

#### **Art. 37 – omissis**

#### **Art. 38 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## **PARTE TECNICA**

### **Art. 1 – Oggetto e importo del servizio**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi postali (posta ordinaria, raccomandata, piego di libri, posta ibrida) allo scopo della gestione della corrispondenza in uscita dal Comune di Rovereto verso i soggetti esterni, inclusa l'informatizzazione dei processi postali.
2. L'appalto è disposto su di un unico lotto;
3. L'Operatore economico deve fornire servizi con caratteristiche non inferiori a ciascuno dei seguenti servizi previsti dalla Carta del Servizio Postale Universale ed a quanto previsto nel presente capitolato:
  - a) Posta 4 Pro
  - b) Postamail internazionale
  - c) Posta Raccomandata e Raccomandata Internazionale
  - d) Pieghi di Libro
  - e) Posta 4 online
  - f) Posta Raccomandata online (solo territorio nazionale)
4. L'importo complessivo posto a base di gara per i quattro anni di durata del contratto è pari a 148.000,00 euro (oneri fiscali esclusi)

### **Art. 2 – Servizio di prelievo**

1. L'Affidatario organizza il servizio di prelievo della posta non affrancata presso l'Ufficio Protocollo e Spedizione nella sede del Comune di Rovereto con frequenza quotidiana (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi e di chiusura dell'ente) nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 12:00. In caso di riorganizzazione dell'Amministrazione, anche logistica, o per particolari esigenze comunicate con adeguato anticipo, l'indirizzo del punto di ritiro potrà essere modificato, senza oneri aggiuntivi, pur rimanendo all'interno dei confini geografici del Comune di Rovereto.
2. Il servizio di prelievo dovrà essere reso con modalità consone a consentire una veloce e opportuna lavorazione della corrispondenza da parte dell'Affidatario e concorre a favorire la lavorazione in giornata della stessa.
3. Per la posta raccomandata spetta all'Affidatario - senza alcun onere a carico della stazione appaltante - fornire la modulistica e le cartoline, nonché compilare e abbinare alle buste le cartoline riportando i dati necessari.

### **Art-3 - Servizio di recapito**

1. Il recapito della corrispondenza, per ciascuna tipologia e indirizzata sia in Italia che all'estero, potrà avvenire nelle seguenti modalità:
  - recapito diretto nelle aree coperte direttamente dall'Affidatario e dagli eventuali subappaltatori o componenti la RTI;
  - recapito tramite servizio postale universale in tutti gli altri casi. Il Comune di Rovereto e il gestore del servizio postale universale non avranno interazioni dirette. L'Affidatario avrà una relazione contrattuale diretta e autonoma con il gestore del servizio postale universale e sarà sua cura procurarsi e compilare tutta la modulistica

necessaria

2. Il servizio di recapito della corrispondenza deve avvenire in conformità alla normativa vigente.

### **Art-3 bis - Servizio di restituzione**

1. L'Appaltatore organizza il servizio di restituzione all'Amministrazione delle cartoline fisiche A/R (avvisi di ricevimento) e della corrispondenza inesitata, con indicazione del motivo del mancato recapito, presso l'Ufficio Protocollo e spedizione nella sede del Comune di Rovereto con frequenza di almeno due volte in settimana dal lunedì al venerdì (non festivi) nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 12:00.

### **Art. 4- Servizio di posta ibrida**

1. Il servizio di posta ibrida è utilizzato dall'Appaltante per inviare la corrispondenza generata in digitale, e che deve essere prodotta e postalizzata dall'Affidatario.
2. Tale servizio dovrà essere accessibile dal personale incaricato dalla stazione appaltante tramite interfaccia web, compatibile con tutti i principali browser sul mercato.
3. Per quanto concerne l'interfaccia web il sistema dovrà prevedere ALMENO le seguenti funzionalità:
  - Possibilità di caricamento di un PDF da inviare ad uno o più destinatari elencati in un file.
  - Possibilità di caricamento di un PDF multidocumento da inviare ai soggetti elencati in un file, indicante la pagina iniziale e la pagina finale per ciascun destinatario.
  - Opzione a punteggio: Possibilità di caricamento di un PDF multidocumento i cui singoli documenti ed i rispettivi destinatari sono individuati in automatico tramite definizione in autonomia dell'area di rilevamento indirizzo;
4. Il sistema dovrà prevedere la possibilità tramite da parte di uno o più utenti definiti "amministratori" o tramite segnalazione semplice (a mezzo email) da parte dell'Appaltante, di creare e profilare più utenti.
5. La piattaforma dovrà esporre metodi ed interfacce (API/REST) adeguatamente documentati ed accessibili tramite Internet al fine di permettere l'integrazione software per automatizzare le procedure previste dal servizio di Posta ibrida di cui al presente articolo.
6. E' garantita la costante operatività piena di tutti i servizi online offerti, con un massimo tollerato di indisponibilità pari ad 40 ore complessive.

### **Art. 5 - Servizi online**

1. L'Affidatario dovrà mettere a disposizione un sistema di reportistica relativa a tutte le casistiche di spedizioni effettuate per periodo e controllo online attraverso una interfaccia web su protocollo https.
2. Dovrà essere garantita la possibilità in autonomia di visualizzazione dei dati e di effettuare il loro "Download" in formato elaborabile.
3. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di creare e profilare autonomamente più utenti, tramite uno o più utenti definiti "amministratori" o tramite segnalazione semplice (a mezzo email) da

- parte dell'Appaltante.
4. Al termine del contratto il sistema interfaccia e dati dovrà essere disponibile per almeno 1 anno solare successivo all'emissione dell'ultima fattura.
  5. E' garantita la costante operatività piena di tutti i servizi online offerti, con un massimo tollerato di indisponibilità pari ad 40 ore complessive.

**Art. 6 . Note di rimando**

1. Per tutto quanto non specificato ai punti precedenti, si applicano le condizioni e le specifiche che definiscono il funzionamento del Servizio Postale Universale